

COMUNE DI PONCARALE
PIANO DELLE REGOLE

Art. 30

Edifici non adibiti ad usi agricoli in zone agricole e ambientali

Il primo comma:

Gli edifici posto in zone agricole e ambientali, classificati nelle tavole di uso del suolo (P.d.R.) come edifici non adibiti ad usi agricoli in zone agricole e ambientali, potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione alle seguenti condizioni:

1) destinazioni d'uso ammesse con riferimento al precedente art. 7:

1 - residenziale

13 - residenziale al servizio di attività agricole

12.b - per attività agroturistiche,

2) gli interventi siano tesi al recupero dei caratteri stilistici mediante l'uso di tecniche e materiali tradizionali,

3) l'intorno venga attrezzato con piantumazione autoctona adeguatamente curata,

4) gli scarichi delle acque nere siano regolarizzati in conformità alle disposizioni di legge in materia,

5) le acque bianche siano adeguatamente convogliate in corsi d'acqua esistenti in modo da evitare il dilavamento del terreno o fenomeni di erosione.

viene sostituito dal comma:

Gli edifici posto in zone agricole e ambientali, classificati nelle tavole di uso del suolo (P.d.R.) come edifici non adibiti ad usi agricoli in zone agricole e ambientali, potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione **e ampliamento fino a un massimo del 20% del volume esistente** alle seguenti condizioni:

1) destinazioni d'uso ammesse con riferimento al precedente art. 7:

1 - residenziale

13 - residenziale al servizio di attività agricole

12.b - per attività agroturistiche,

2) gli interventi siano tesi al recupero dei caratteri stilistici mediante l'uso di tecniche e materiali tradizionali,

3) l'intorno venga attrezzato con piantumazione autoctona adeguatamente curata,

4) gli scarichi delle acque nere siano regolarizzati in conformità alle disposizioni di legge in materia,

5) le acque bianche siano adeguatamente convogliate in corsi d'acqua esistenti in modo da evitare il dilavamento del terreno o fenomeni di erosione;

6) L'ampliamento non è cumulabile con ampliamenti consentiti da eventuali norme speciali nazionali o regionali ancorché transitorie.